 CITTÀ DI GIUSSANO	Prov. di Monza e Brianza	sigla C.C.	numero 48	data 18/9/2017
	Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore 20.40 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

			Presente	Assente				Presente	Assente
1)	RIVA	Matteo	X	- -	10)	GALIMBERTI	Greta	- -	X
2)	ACQUISTAPACE	Paolo	- -	X	11)	PIROVANO	Letizia	X	- -
3)	BEACCO	Emanuela	X	- -	12)	STAGNO	Luigi	X	- -
4)	BOTTA	Matteo	X	- -	13)	TAGLIABUE	Stefano	X	- -
5)	CORIGLIANO	Adriano	X	- -	14)	TREZZI	Ettore	- -	X
6)	CORTI	Marco	- -	X	15)	TRIVINI BELLINI	Silvia	X	- -
7)	D'ASARO	Stefania	X	- -	16)	VIGANO'	Daniele	X	- -
8)	ELLI	Pierluigi	X	- -	17)	ZAPPINO	Vincenzo	X	- -
9)	FERRO'	Irina	X	- -		TOTALE		13	4

Tra gli assenti risultano giustificati i Signori: //

Partecipano gli assessori: Erminia Gariboldi, Emilio A. Nespoli, Roberto Soloni, Stefano Viganò
Assenti: Elisa Grosso

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Filippo Ballatore.

Il Consigliere Pierluigi Elli, assunta la presidenza ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto comunale e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto n.4 dell'o.d.g..

Si dà atto che alle ore 20.50 è entrato in aula il consigliere comunale Corti, mentre successivamente, nel corso della discussione dei precedenti punti, sono usciti dall'aula i consiglieri Beacco e Corigliano presenti n.12

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al punto n.4 dell'o.d.g. avente ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute e provvedimenti conseguenti*" e cede la parola all'Assessore **Stefano Viganò** (Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, Finanziamenti Europei e Regionali, Lavoro, Commercio e Attività Produttive, Vigilanza e Viabilità) per la relativa illustrazione (cfr. la registrazione trascritta e depositata agli atti dell'Ufficio Segreteria).

Alle ore 23.40 rientra in aula il consigliere comunale Beacco presenti n. 13

Chiusa la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come modificato dal successivo D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto T.U.S.P. e s.m.i., le Amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni "*non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*";

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. e s.m.i. come di seguito evidenziato:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni*

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Considerato:

- che per effetto dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P. e s.m.i., entro il termine del 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione;
- che ai fini di cui sopra devono essere alienate, razionalizzate, fuse o soppresse, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni societarie per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. trattasi di partecipazioni in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3;
 2. con riferimento all'art. 20, comma 2 e all'art. 26, c. 12-quinquies del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i.:
 - ✓ trattasi di società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c. 2 lettera b);
 - ✓ trattasi di società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (comma 2, lettera c);
 - ✓ trattasi di società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (comma 2, lettera d);
 - ✓ trattasi di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (comma 2, lettera e);
 - ✓ occorre contrarre i costi di funzionamento (comma 2, lettera f);
 - ✓ vi sia la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. (comma 2, lettera g);

Valutate, pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato, altresì, che:

- in base alle definizioni di cui all'art. 2, comma 1 lettera g) D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ai fini degli adempimenti prescritti dal T.U.S.P., si intende per "partecipazione indiretta" la partecipazione in una società detenuta da un'Amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione pubblica;

- la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, e che l'esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. anche in caso negativo, alla Sezione competente della Corte dei conti nonché alla Struttura competente al controllo ed al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art. 15, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 24, comma 5 T.U.S.P. in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Codice civile;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, avuto riguardo alle sole *partecipazioni dirette*, secondo quanto specificato all'art. 2, comma 1 lettera g) del T.U.S.P., posto che il Comune di Giussano non partecipa indirettamente a società per il tramite di soggetti controllati;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalla Relazione tecnica allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta *in via diretta* da parte del Comune di Giussano;

Accertato che la ricognizione delle partecipazioni detenute da questo Ente *alla data del 23 settembre 2016* (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016), interessate al processo di revisione straordinaria e di razionalizzazione previste dalla norma in questione, è così riassunta:

Società partecipate dirette	Quota % Partecipazione al 23/09/2016	Capitale sociale (€)
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%	84.192.200
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Viale Enrico Fermi, 105)	3,3634%	126.877.499
3. Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Società Consortile a r.l. - IN LIQUIDAZIONE	11,11%	66.600

Ritenuto doversi precisare, con riferimento alle predette società partecipate in via diretta, che:

- La società **A.E.B. S.p.A.** è operativa per il Comune di Giussano, direttamente, per i seguenti servizi: a) gestione servizio lampade votive cimiteriali; b) gestione diretta della "farmacia comunale di Giussano", oltre ad altri servizi pubblici svolti per altri Comuni soci;
 - l'attività della società è quindi riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 175/2016;
 - Il Comune di Giussano, con una quota pari al 3,273%, non partecipa in qualità di "socio di controllo" della predetta società A.E.B. S.p.A. che è a capo di un gruppo societario operante nell'ambito dei servizi pubblici locali, composto da Gelsia S.r.l., RetiPiù S.r.l. e Gelsia Ambiente S.p.A.;
- La società **Brianzacque S.r.l.** è stata identificata quale gestore unico affidatario del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Provincia di Monza e della Brianza, mediante contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza in data 14 giugno 2012, fino a tutto il 2031;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- la società risponde ai requisiti del modello “in house” ed è controllata dai propri soci attraverso un comitato di controllo analogo;
 - l'attività della società è quindi riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 175/2016 per il quale le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società all'uopo costituite, purché in forma di S.p.A. o S.r.l. quale è la società Brianzacque S.r.l.
 - Ai fini della ricognizione di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. la partecipazione non è, pertanto, soggetta ad alienazione; peraltro, il testo Unico dell'Ambiente D. Lgs. n. 152/2006 non consente la gestione in economia del servizio di che trattasi da parte dell'Ente Locale;
3. La società **Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo “Società consortile” a r.l.**, dalla quale il Comune di Giussano aveva deliberato il recesso con deliberazione consiliare n. 20/2012 a decorre dalla chiusura dell'esercizio 2012, è stata messa in liquidazione con decorrenza 11 ottobre 2012;
- In data 9 maggio 2016 è stata convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 30 aprile 2016;
 - la società risulta definitivamente cancellata dal Registro Imprese con decorrenza dal 30 novembre 2016;

Preso atto che il Comune di Giussano, alla data del 23 settembre 2016, partecipa altresì, in via indiretta, alle seguenti società, da non considerare ai fini del processo di revisione straordinaria e di razionalizzazione previste dalla norma in questione poiché detenute tramite la predetta Società A.E.B. S.p.A. non soggetta al controllo da parte del Comune di Giussano, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera g) T.U.S.P.:

Società indirette di 1° livello tramite A.E.B. S.p.A.	
Società partecipata	Quota partecipazione di AEB S.p.A.
Gelsia S.r.l.	77,111%
Reti Più S.r.l.	58,862%
Sinit “Sinergie Italiane” S.r.l. in liquidazione	7,182%
ASML S.p.A. in liquidazione	0,964%

Società indirette di 2° livello tramite A.E.B./Gelsia S.r.l.	
Società partecipata	Quota partecipazione di Gelsia S.r.l.
Gelsia Ambiente S.r.l.	100% controllata da Gelsia S.r.l.

Considerato che, ai sensi del citato art. 24 T.U.S.P. e s.m.i. occorre individuare le partecipazioni da alienare, alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Verificato che, in base a quanto sopra esposto, come risultante dalla citata Relazione tecnica allegata al presente atto, sussistono i presupposti per il legittimo mantenimento delle partecipazioni societarie già detenute dal Comune di Giussano alla data del 23 settembre 2016, (ad eccezione della Società Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Soc. consortile a r.l. in liquidazione, cancellata dal registro Imprese dal 30/11/2016) come di seguito evidenziato:

Copia cartacea di originale digitale.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Società partecipate dirette	Quota % Partecipazione al 23/09/2016	Capitale sociale (€)
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%	84.192.200
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Viale Enrico Fermi, 105)	3,3634%	126.877.499

dal momento che le stesse:

1. soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 4 del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i., con particolare riferimento:
 - ✓ al comma 1: trattasi di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
 - ✓ al comma 2 lettera a): trattasi di partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. con riferimento all'art. 20, comma 2 e art. 26, c. 12-quinquies del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i., si dà atto che nei confronti delle società sopra elencate non sussiste la fattispecie di cui alle lettere:
 - ✓ b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - ✓ d) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - ✓ e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - ✓ f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - ✓ g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

Ribadito che l'affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Legge Regionale 26/2003, non può essere effettuato direttamente dal Comune di Giussano ma solo dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza e, pertanto, occorre necessariamente mantenere la partecipazione in Brianzacque s.r.l., soggetto individuato con specifico contratto di servizio stipulato in data 14 giugno 2012 e sottoscritto dalla stessa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza;

Evidenziato che si ravvisa l'opportunità di mantenere la partecipazione in AEB S.p.A. anche avuto riguardo a motivazioni di convenienza economica, posto che le attività alla stessa società delegata hanno generato flussi di cassa positivi pressoché costanti per il bilancio comunale in forza di specifici accordi contrattuali (Euro 37.000,00 annui circa, negli ultimi tre anni, per i servizi di illuminazione votiva e gestione farmacia comunale);

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con Decreto sindacale n. 7 del 31 marzo 2015 e giusta deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 31/03/2015, debitamente inviato alla Corte dei Conti, nonché il report sui risultati conseguiti come da Relazione allegata alla successiva deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 29 marzo 2016, anch'essa trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 31 marzo 2016, di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del citato T.U.S.P. n. 175/2016;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.10 del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato C) quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visto l'art. 22 del vigente statuto comunale, nonché il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del Testo Unico D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri dichiaranti la regolarità tecnica e contabile da parte dei Dirigenti di Settore, nonché l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all'allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Effettuata la votazione in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute e provvedimenti conseguenti"*, in presenza di numero 13 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 3 Beacco (NCD/Fare Giussano)
Stagno (Movimento 5 Stelle)
Tagliabue (Lega Nord)
- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza delle votazioni che precedono, rese in forma palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 (T.U.S.P.) così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, tenuto conto di quanto specificato all'art. 2, comma 1 lettera g) in materia di "partecipazione indiretta", l'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute in via diretta dal Comune di Giussano alla data del 23 settembre 2016, accertate come da apposita Relazione tecnica di cui al documento allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. di dare atto che, dall'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate come risulta dalla suddetta Relazione tecnica allegato B), sussistono i presupposti per il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, di tutte le società già detenute in via diretta dal Comune di Giussano alla data del 23 settembre 2016 (ad eccezione della Società Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo soc. consortile a r.l. in liquidazione, cancellata dal registro Imprese dal 30/11/2016), come di seguito evidenziato:

Società partecipate dirette	Quota % Partecipazione al 23/09/2016	Capitale sociale (€)
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%	84.192.200
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Viale Enrico Fermi, 105)	3,3634%	126.877.499

considerato che risultano soddisfatti i seguenti requisiti richiesti dal T.U.S.P. n. 175/2016, in quanto:

- a) l'attività svolta dalle società partecipate è riconducibile ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a) del T.U.S.P. "produzione di un servizio di interesse generale";
 - b) non si riscontrano le condizioni indicate dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., in presenza delle quali occorrerebbe adottare specifico piano di riassetto per addivenire alla razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
3. di prendere atto che la società Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo "Società consortile" a r.l., società in precedenza partecipata dal Comune di Giussano già posta in liquidazione a decorrere dall'11/10/2012, è stata definitivamente liquidata e risulta cancellata dal registro delle imprese dal 30 novembre 2016;
4. di prendere atto del Parere rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 6 settembre 2017, allegato C);
5. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa alle società come sopra partecipate dal Comune di Giussano;
6. di prendere atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 24, comma 1 T.U.S.P., in ottemperanza alle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle Partecipazioni" di cui alla deliberazione della stessa Corte dei Conti n. 19/SezAut/2017/INPR del 21/07/2017, mediante compilazione del modello allegato a corredo del presente atto - allegato D);
7. di riscontrare, altresì, che ai sensi dell'art. 15 comma 4 e dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione dovrà essere comunicato con le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014 alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P. attraverso l'apposito applicativo "Partecipazioni" attivo sul Portale MEF

Effettuata, inoltre, la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n. 13 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 3 Beacco (NCD/Fare Giussano)
Stagno (Movimento 5 Stelle)
Tagliabue (Lega Nord)
- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;


D E L I B E R A

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Alle ore 00.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta rinviando la prosecuzione degli argomenti iscritti all'o.d.g. alla prossima già stabilita.

Allegati:

- A) Pareri
- B) Relazione tecnica "Revisione straordinaria e ricognizione delle partecipazioni"
- C) Parere organo revisione
- D) Modello Corte dei Conti ai sensi della delibera n. 19/SezAut/2017/INPR del 21/07/2017

 CITTÀ DI GIUSSANO	Prov. di Monza e Brianza	sigla C.C.	numero 48	data 18/9/2017
--	-----------------------------	---------------	--------------	-------------------

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Pierluigi Elli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Filippo Ballatore

Il Segretario Generale certifica che il presente verbale viene oggi affisso all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Giussano, 11 OTT, 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Filippo Ballatore

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Giussano, 11 OTT, 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Filippo Ballatore

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

è stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11 OTT, 2017 al 26 OTT, 2017 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (cron. n.);

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22 OTT, 2017 decorsi dieci giorni dalla data di inizio di pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Giussano,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Filippo Ballatore

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Giussano,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Filippo Ballatore



**CITTÀ DI
GIUSSANO**

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

n. 48 del 18.8.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Filippo Ballatore)

ASSESSORATO PROPONENTE: BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPATE,
FINANZIAMENTI EUROPEI E REGIONALI, LAVORO,
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART.
24 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 e s.m.i.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

favorevole

ML

GIUSSANO, 29 agosto '17

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
E SERVIZI ALLA PERSONA
Dott. Marco Raffaele Casati

ML

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

favorevole

ML

GIUSSANO, 29 agosto '17

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
E SERVIZI ALLA PERSONA
Dott. Marco Raffaele Casati

ML

VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, ai sensi dell'art. 97. co. 2 del D.LGS.
N. 267 DEL 18/08/2000 e s.m.i. e dell'art. 3.1 del Regolamento sui controlli
interni _____ NULLA da RILEVARE.

GIUSSANO, 8/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Filippo Ballatore

ALLEGATO B)

Deliberazione C.C. n. 48
del 18.9.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Filippo Ballatore)

**RELAZIONE TECNICA
REVISIONE STRAORDINARIA E RICOGNIZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI GIUSSANO**

(ART. 24 D. LGS. 19 agosto 2016 N. 175 e s.m.i. - D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100)

1. PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione è redatta ai sensi degli obblighi previsti dall'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" entrato in vigore il 23 settembre 2016, così come modificato dal Decreto Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 "Decreto correttivo", che così recita:

Art. 24 "Revisione straordinaria delle Partecipazioni"

1. "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2, e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il **30 settembre 2017** ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15."
2. "Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 613 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti."
3. "Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'art. 15, perchè verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo."
4. "L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1."

. . . omissis

Tale revisione straordinaria, pur costituendo ai sensi del comma 2 del citato art. 24, un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612 della legge 23/12/2014 n. 190, deve di fatto sostanziarsi in una nuova ricognizione delle partecipazioni societarie e in una nuova valutazione del loro mantenimento o meno, alla luce di un contesto di riferimento complessivo certamente mutato.

Si riportano, di seguito, i testi degli articoli di cui al citato D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ritenuti di particolare interesse per le finalità della presente Relazione, con particolare riferimento alla possibilità, da parte degli Enti locali, di mantenere partecipazioni in società:

Stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Art. 2 “Definizioni”

1. “Ai fini del presente Decreto si intendono per:

- a) “amministrazioni pubbliche”: le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;
- b) “controllo”: la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

. . . omissis

g) “partecipazione indiretta”: la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

. . . omissis

Art. 4 “Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”

- 1. “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
- 2. “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

. . . omissis

Art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"

1. "Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

. . . omissis

Art. 26 "Altre disposizioni transitorie"

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

Il presente documento, che viene allegato quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Giussano alla data del 23 settembre 2016 provvede pertanto, per ciascuna delle partecipazioni interessate dal processo di ricognizione e revisione straordinaria, ad evidenziare, sulla base di presupposti giuridici, fattuali, gestionali ed economico-finanziari, la conformità delle stesse rispetto alle previsioni del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

2. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE (ART. 1, C. 611 E 612, LEGGE N. 190/2014)

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 in data 31 marzo 2015 (cfr. Decreto sindacale n. 7 del 31 marzo 2015 e deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 31/03/2015), fa seguito ad una prima ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Giussano già effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2011 (cfr. art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007).

Alla data del 31 marzo 2015, le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Giussano risultavano essere le seguenti:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

A) PARTECIPAZIONI DIRETTE

Società partecipata	Quota % Partecipazione	Capitale sociale (€)
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A.	3,273%	84.192.200
2. Brianzacque S.r.l.	3,2534%	126.877.499
3. Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Società Consortile a r.l. - IN LIQUIDAZIONE	11,11%	66.600

B) PARTECIPAZIONI INDIRETTE

SOCIETA' INDIRETTE DI 1° LIVELLO tramite A.E.B. S.p.A.	
Società partecipata	Quota partecipazione di A.E.B. S.p.A.
Gelsia S.r.l.	77,008%
Gelsia Reti S.r.l.	62,535%
Sinit "Sinergie Italiane" S.r.l. in liquidazione	7,182%
ASML S.p.A.	0,964%
Brianzacque S.r.l.	2,598%

SOCIETA' INDIRETTE DI 2° LIVELLO tramite A.E.B./Gelsia S.r.l.	
Società partecipata	Quota partecipazione di Gelsia S.r.l.
Gelsia Ambiente S.r.l.	100% Gelsia S.r.l.

La valutazione per l'individuazione degli indirizzi generali ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni societarie come sopra detenute, non ha preso in considerazione la **Società Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Soc. Cons. a r.l.**, in quanto già posta in liquidazione a decorrere dalla data dell'11 ottobre 2012 con atto Rep. 88428/Racc. n. 25447 del 17 settembre 2012 e peraltro già oggetto di recesso, disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 7 giugno 2012.

I possibili interventi di razionalizzazione hanno riguardato, pertanto, le partecipazioni direttamente detenute dal Comune di Giussano nelle società AEB S.p.A. e Brianzacque S.r.l. e sono stati individuati formalmente gli obiettivi gestionali in capo alle Società stesse da perseguire nel 2015, sinteticamente riepilogati nelle seguenti azioni:

1. riduzione generale dei costi di funzionamento, con particolare riferimento ai costi dei consigli di amministrazione e degli organi di controllo, ai costi del personale ed in generale ai costi totali di produzione ed ai costi generali di gestione;
2. mantenimento dei bilanci in utile d'esercizio, così da scongiurare l'intervento del Comune per il ripiano di eventuali perdite.

In data 29 marzo 2016 è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti relativamente agli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, sottoscritta dal Sindaco.

In tale documento, con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Giussano in AEB S.p.A. e Brianzacque S.r.l., è stato dato riscontro delle seguenti risultanze:

- a) le società partecipate svolgono funzioni ritenute fondamentali per le attività istituzionali di competenza del Comune di Giussano;
- b) non si rileva la presenza di società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) AEB S.p.A. e Brianzacque S.r.l. svolgono attività nettamente distinte;
- d) non si ritiene possibile aggregare le due società partecipate in considerazione della natura e della tipologia dei servizi svolti, nonché della porzione di territorio all'interno della quale viene espletata l'attività sociale;

e) si è ritenuto rispettato l'obiettivo di mantenimento dei bilanci in utile d'esercizio, così come dimostrato dai risultati economici riportati nei bilanci 2015 di AEB S.p.A. (+ 4.951.147) e di Brianzacque srl (+ 2.418.950).

Anche l'obiettivo di riduzione generale dei costi di funzionamento è stato rispettato avuto riguardo, in particolare, alla riduzione dei costi degli organi sociali riscontrata in entrambe le società. Con riferimento alla spesa del personale, si è preso atto della riduzione della struttura operativa di AEB S.p.A. rispetto al biennio precedente e della diminuzione del costo medio complessivo unitario. In merito a Brianzacque S.r.l., si sono riscontrati nell'esercizio 2015 aumenti dell'organico e del costo del personale rispetto al precedente biennio 2013/2014, a seguito dell'assorbimento di dipendenti provenienti dalle società incorporate (ALSI S.p.A. e Idra Patrimonio S.p.A.) per l'attuazione del processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato. La stessa società ha previsto però riduzioni da attuare nel 2016, con particolare riferimento all'incidenza percentuale della spesa del personale sul totale dei costi di produzione.

A questo proposito, il Comune di Giussano con delibera di Consiglio n. 25 del 25 maggio 2016 ha approvato specifiche linee di indirizzo al fine di contenere i costi del personale di Brianzacque s.r.l., come di seguito elencato:

- 1) divieto generale di assunzioni fino all'approvazione del piano industriale, prevista per il 30.06.2016;
- 2) contenimento della dinamica contributiva con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello (premio di produzione, ticket ecc.), alla contrattazione individuale ed alle ore di lavoro straordinario;
- 3) predisposizione di piano industriale volto, fra l'altro, ad individuare misure di efficientamento delle risorse aziendali e specifici limiti in merito all'assunzione di dirigenti e quadri aziendali;
- 4) incentivazione all'esodo del personale che abbia già maturato i requisiti per il pensionamento.

3. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI GIUSSANO ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016 (ART. 24 D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I.)

A) PARTECIPAZIONI DIRETTE

Società partecipata	Quota % Partecipazione	Capitale sociale (€)	n. azioni
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%	84.192.200	27.555
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Via E. Fermi, 105)	3,3634% (*)	126.877.499	-
3. Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Società Consortile a r.l. - in liquidazione	11,11%	66.600	(**)

(*) quota variata rispetto alla ricognizione del 31/03/2015 a seguito dell'operazione di retrocessione delle quote di partecipazione da parte di AEB S.p.A. e della controllata Gelsia S.r.l. giusta deliberazione consiliare n. 80/2014; l'atto notarile è stato perfezionato in data 23/12/2015.

(**) In data 9 maggio 2016 è stata convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 30 aprile 2016. Il processo di dismissione della partecipazione in Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Soc. cons. a r.l. si è concluso con la cancellazione della stessa dal registro Imprese con decorrenza 30 novembre 2016.

B) PARTECIPAZIONI INDIRETTE

SOCIETA' INDIRETTE DI 1° LIVELLO tramite A.E.B. S.p.A.	
Società partecipata	Quota partecipazione di A.E.B. S.p.A.
Gelsia S.r.l.	77,111%
Reti Più S.r.l. (già Gelsia Reti S.r.l.)	58,862%
Sinit "Sinergie Italiane" S.r.l. in liquidazione	7,182%
ASML S.p.A. in liquidazione (da giugno 2015)	0,964%
SOCIETA' INDIRETTE DI 2° LIVELLO tramite A.E.B./Gelsia S.r.l.	
Società partecipata	Quota partecipazione di Gelsia S.r.l.
Gelsia Ambiente S.r.l.	100% Gelsia S.r.l.

4. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GIUSSANO OGGETTO DELLA REVISIONE STRAORDINARIA

L'articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. stabilisce espressamente che la ricognizione straordinaria abbia per oggetto le partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente dal Comune alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del T.U.S.P.

L'adempimento previsto dall'art. 24, oggetto della deliberazione di cui il presente documento è allegato, costituisce attività connessa alla prima applicazione delle disposizioni del citato testo Unico.

Alla luce di quanto definito all'art. 2, comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ai fini degli adempimenti del Decreto in questione, per "*partecipazione indiretta*" si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione pubblica.

Si evidenzia che tutte le partecipazioni indirette detenute da questo Ente, elencate nel Prospetto B) del precedente paragrafo, non rientrano nelle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016, poiché il Comune di Giussano, con una quota pari al 3,273%, non partecipa in qualità di "*socio di controllo*" della predetta società A.E.B. S.p.A.

Pertanto, verranno prese in considerazione al fine degli adempimenti prescritti dal T.U.S.P. le seguenti partecipazioni societarie detenute in via diretta dal Comune di Giussano:

1. **Ambiente Energia Brianza (A.E.B.) S.p.A.** partecipata diretta (3,273% al 23/09/2016)
2. **Brianzacque S.r.l.** partecipata diretta (3,3634% al 23/09/2016)

In relazione alle predette *partecipazioni dirette*, si riportano nel prospetto di riepilogo **allegato 1** alla presente Relazione, i dati e le informazioni finalizzati alla verifica dei requisiti per il legittimo mantenimento delle società stesse, con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- a) verifica della riconducibilità delle stesse alle categorie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
- b) soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
- c) non ricomprensione di dette società in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

Giussano, 29 agosto 2017



Il Dirigente del Settore
Economico finanziario e Servizi alla persona
(Dott. Marco Raffaele Casati)

ALLEGATO 1. ALLA RELAZIONE TECNICA
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI GIUSSANO AL 23.09.2016
 Art. 24 T.U.S.P. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. (D. Lgs. 16.06.2017 n. 100)
ANALISI E VERIFICA REQUISITI PER MANTENIMENTO ATTUALI PARTECIPAZIONI

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE	Ambiente Energia Brianza "A.E.B." S.p.A.	BRIANZACQUE S.r.l.	B.F.L.S. "Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Soc. Cons.a r.l. *in liquidazione
Sede legale	Seregno - Via Palestro, 33	Monza - Viale Enrico Fermi, 105	Seregno Via Monte Bianco, 7
Codice Fiscale	02641080961	03988240960	91069370152
Tipologia partecipazione	diretta	diretta	diretta
Capitale sociale al 23/09/2016	€ 84.192.200,00	€ 126.877.499,00	€ 66.600,00
Quota Comune di Giussano %	3,2730%	3,3634%	11,110%
Socio di maggioranza	Comune di Seregno (71,400%)	Comune di Monza (18,0905%)	
Quota Capitale sociale	€ 2.755.500,00	€ 4.267.441,21	€ 7.400,00
Oggetto sociale	Gestione servizi pubblici locali: farmacie comunali; servizio lampade votive cimiteriali; altri servizi pubblici svolti per Comuni soci, anche attraverso società collegate (gruppo AEB-Gelsia): telecomunicazioni, vendita gas-metano, energia elettrica, teleriscaldamento e calore; gestione reti gas-metano, energia elettrica, illuminazione pubblica, servizi ambientali.	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; Gestione delle reti fognarie. Brianzacque S.r.l. è stata individuata quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale (A.T.O.) della Provincia di Monza e Brianza, fino a tutto il 2031. E' una società "monouility" che risponde ai requisiti del modello <i>in house</i> operante in via esclusiva nel Servizio Idrico Integrato. E' controllata dai propri Soci attraverso un "Comitato di controllo analogo"	*Con deliberazione di C.C. n. 20 del 7/06/2012 il Comune di Giussano aveva disposto il recesso dalla Società con effetto dalla chiusura dell'esercizio 2012. In data 17/09/2012 è stato deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della società, con efficacia dall'11/10/2012. In data 9 maggio 2016 è stata convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di liquidazione finale al 30 aprile 2016.
n. Amministratori e/o sindaci nominati dal Comune	nessuno	nessuno	società in liquidazione alla data del 23/09/2016
n. Amministratori: 2015	5	3	
2014	5	5	
2013	5	5	
n. medio dipendenti (2015)	39	298	
Dati economici			
Fatturato medio triennio 2013/2015	€ 11.955.580	€ 75.472.223	
UTILE d'esercizio : 2016	€ 4.321.935	€ 1.392.107	
UTILE d'esercizio : 2015	€ 4.951.147	€ 2.418.950	
2014	€ 6.185.774	€ 1.473.214	
2013	€ 2.603.577	€ 1.491.831	
2012	€ 2.933.604	€ 616.521	
2011	€ 15.086.752	€ 409.594	
Attività svolta per il Comune di Giussano	a) Servizio lampade votive cimiteriali, b) gestione Farmacia comunale	Gestore Unico Servizio Idrico Integrato mediante affidamento da parte dell'ATO MB.	

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE	A.E.B. S.P.A. Ambiente Energia Brianza	BRIANZACQUE S.R.L.	B.F.L.S. "Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Soc. Cons.a r.l. ** in liquidazione
-------------------------------------	---	---------------------------	---

Verifica requisiti Art. 4 TUSP n. 175/2016 e s.m.i.: Attività svolte

<i>comma 1. "Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"</i>	Requisito RISPETTATO - La gestione del servizio lampade votive cimiteriali è riconducibile alla produzione di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.	Requisito RISPETTATO - L'attività di "Gestore unico del servizio idrico integrato" è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.	società cessata e cancellata dal registro Imprese dal 30/11/2016
<i>comma 2. lettera a) "produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"</i>	Requisito RISPETTATO - La gestione della lampade votive cimiteriali e del servizio farmaceutico si configurano quali servizi di interesse generale.	Requisito RISPETTATO - L'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato si configura quale servizio di interesse generale.	

Verifica condizioni Art. 20, comma 2. TUSP n. 175/2016: Piano di razionalizzazione

<i>lettera a) "partecipazioni che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4"</i>	Non necessita Piano di razionalizzazione poiché soddisfatto il requisito di cui all'art. 4, comma 2a).	Non necessita Piano di razionalizzazione poiché soddisfatto il requisito di cui all'art. 4, comma 2a)	società cessata e cancellata dal registro Imprese dal 30/11/2016
<i>lettera b) "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"</i>	NON sussiste la fattispecie (N. dipendenti superiore al N. degli amministratori).	NON sussiste la fattispecie (N. dipendenti superiore al N. degli amministratori).	
<i>lettera c) "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"</i>	NON sussiste la fattispecie	NON sussiste la fattispecie Società individuata dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza.	
<i>lettera d) "partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro" - art. 26 c. 12-quinquies</i>	NON sussiste la fattispecie (Fatturato medio triennio 2013/2015 superiore a 500.000,00 di Euro)	NON sussiste la fattispecie (Fatturato medio triennio 2013/2015 superiore a 500.000,00 di Euro)	
<i>lettera e) "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"</i>	NON sussiste la fattispecie (Società in UTILE d'esercizio nel quinquennio 2011/2015)	NON sussiste la fattispecie (Società in UTILE d'esercizio nel quinquennio 2011/2015)	

./ Verifica condizioni Art. 20, comma 2. TUSP n. 175/2016: Piano di razionalizzazione

<p>lettera f) <i>"necessità di contenimento dei costi di funzionamento"</i></p>	<p>NON sussiste la fattispecie. Si registrano valori di bilancio positivi con riferimento agli esercizi 2011-2016, sia con riferimento agli utili d'esercizio che con riferimento ai costi operativi da conto economico che risultano di fatto mai in aumento dall'esercizio 2013.</p>	<p>NON sussiste la fattispecie. La società, anche a seguito della deliberazione n. 6/2017/VSG del 19/1/17 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Lombardia - ha comunque in corso un processo di efficientamento delle risorse umane interne e si registra la riduzione delle spese per consulenze tecniche (cfr. pag. 24 deliberazione Corte dei Conti prima citata)</p>	<p>società cessata e cancellata dal registro Imprese dal 30/11/2016</p>
<p>lettera g) <i>"necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"</i></p>	<p>NON si ravvisa la necessità</p>	<p>NON si ravvisa la necessità</p>	

COMUNE DI GIUSSANO
Provincia di Monza e Brianza

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Filippo Battatore)

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL’ART. 24 DEL
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”.**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Richiamato l’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. in particolare il comma 1. lettera b) n. 3 il quale prevede che l’Organo di revisione esprima un parere sulle “*modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni*”;

Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 così come modificato dal successivo D. Lgs. 16/06/2017 n. 100 “*Decreto correttivo*”;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute e provvedimenti conseguenti*”;

Vista ed esaminata la Relazione tecnica e relativi allegati a corredo della proposta di deliberazione di che trattasi, contenente l’esito della ricognizione effettuata;

Preso atto che l’Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie

Società partecipate dirette	Quota % Partecipazione al 23/09/2016
1. A.E.B. “Ambiente Energia Brianza” S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Viale Enrico Fermi, 105)	3,3634%

avendo verificato nei confronti delle stesse:

- a) il rispetto dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 175/2016 svolgendo attività che rientrano tra i servizi di interesse generale per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società purché costituite in forma di S.p.A. o S.r.l.;
- b) l’insussistenza delle condizioni indicate dall’art. 20, comma 2 del TUSP in presenza delle quali occorrerebbe adottare specifico piano di riassetto per addivenire alla razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute e provvedimenti conseguenti” circa il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle Società sopra elencate.

Giussano, 6 settembre 2017

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO: Dott. Giuseppe MAFFEI

I REVISORI Dott. Angelo PELUCCHI

Dott. Giovanni BRENNI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

12 settembre 2017

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 01229B

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: NON PRESENTE

Nome comune: Giuseppe Maffei

DN Qualifier: 2008110010970

Numero di serie del DN: IT:MFFGPP42L09B937I

Cognome: MAFFEI

Nome: GIUSEPPE

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: INFOCERT SPA

Unità Organizzativa: Certificatore Accreditato

Numero di serie del DN: 07945211006

Nome comune: InfoCert Firma Qualificata 2

Attributi

Data di nascita: 09/07/1942 00.00.00

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.36.1.1.1

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

Certificato valido dal: 07/10/2014 10.44.30

Certificato valido fino al: 07/10/2017 00.00.00

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 06/09/2017 10.46.29

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 12/09/2017 10.30.38

Esito: Verifica Corretta

Firmatario 2

Numero di serie: 45A659

Soggetto

Organizzazione: non presente

Stato: IT

Cognome: PELUCCHI

Numero di serie del DN: IT:PLCNGL51L23C839A

Nome comune: PELUCCHI ANGELO

DN Qualifier: 20177115851102

Nome: ANGELO

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: INFOCERT SPA

Unità Organizzativa: Certificatore Accreditato

Numero di serie del DN: 07945211006

Nome comune: InfoCert Firma Qualificata 2

Attributi

Data di nascita: 23/07/1951 00.00.00

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.36.1.1.32

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

InfoCert S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 25/01/2018 da www.firma.infocert.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

12 settembre 2017

Documentazione tecnica: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

Certificato valido dal: 20/06/2017 13.19.28

Certificato valido fino al: 20/06/2020 00.00.00

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 07/09/2017 08.15.33

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 12/09/2017 10.30.38

Esito: Verifica Corretta

InfoCert S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.
sito web: www.firma.infocert.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI GIUSSANO

**ALLEGATO D)
DELIBERAZIONE C.C. N. 48
DEL 18 / 9 / 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. *Filippo Ballatore*)

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Dirigente Settore Economico
Finanziario e Servizi alla Persona

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	02641080961	AMBIENTE ENERGIA BRIANZA (A.E.B.) S.p.A. -	1996	3,273	1. Servizio lampade votive cimiteriali. 2. Gestione diretta della "Farmacia comunale Giusano" -	NO	NO	NO	NO
Dir_2	03988240960	BRIANZACQUE S.R.L.	2003	3,3634	Gestore Unico affidatario del Servizio Idrico Integrato Ambito Territoriale (ATO) Provincia di Monza e Brianza	NO	SI	NO	NO
Dir_3	91069370152	BRIANZA FORMAZIONE LAVORO E SVILUPPO SOC. CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	2008	11,11	La società è in liquidazione dall'11/10/2012. Il Comune di Giusano aveva già deliberato il recesso con deliberazione di C.C. n. 20 del 7/06/2012.	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

art. 2, comma 1 lettera g) TUSP - Il Comune di Giussano non detiene partecipazioni indirette per il tramite di soggetti controllati

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.


Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	AMBIENTE ENERGIA BRIANZA (A.E.B.) S.p.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	1. Servizio lampade votive cimiteriali. 2. Gestione diretta della "Farmacia comunale Giussano" -	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società A.E.B. S.p.A. gestisce i seguenti servizi per il Comune di Giussano: lampade votive cimiteriali e farmacia comunale; l'attività svolta è quindi riconducibile alla produzione di servizi di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 175/2016, per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società all'uopo costituite, purché in forma di società per azioni o a responsabilità limitata quale è la società A.E.B. Ai fini della ricognizione di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, la partecipazione detenuta in A.E.B. S.p.A. non è, pertanto, soggetta ad alienazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società in house providing Brianzacque S.r.l. gestisce il servizio Idrico integrato nella Provincia di Monza e della Brianza mediante affidamento da parte dell'Autorità d'Ambito ATO-MB. Tale servizio rientra tra i servizi di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società all'uopo costituite, purché in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, quale è la società Brianzacque. Ai fini della ricognizione di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, la partecipazione detenuta in Brianzacque S.r.l. non è, pertanto, soggetta ad alienazione. Si ricorda che il Testo Unico dell'Ambiente D. Lgs. n. 152/2006 non consente la gestione in economia del Servizio di che trattasi da parte dell'Ente locale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società, alla data del 23 settembre 2016, risulta in fase di liquidazione; la stessa è stata cancellata dal Registro Imprese dal 30/11/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	39,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	4.951.147,00
2014	6.185.774,00
2013	2.603.577,00
2012	2.933.604,00
2011	15.086.752,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	2.031.188,00
Compensi amministratori	74.953,75
Compensi componenti organo di controllo	29.120,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	12.251.227,00
2014	11.807.917,00
2013	11.807.595,00
FATTURATO MEDIO	11.955.579,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non ricorrono le condizioni di cui ai punti precedenti, in quanto la società A.E.B. S.p.A. soddisfa i requisiti di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività che rientrano tra i servizi di interesse generale per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società purchè costituite in forma di S.p.A. quale è A.E.B. Nel triennio 2013/2015 la società ha conseguito un fatturato medio di gran lunga superiore a 500.000,00 Euro e nel quinquennio 2011/2015 ha sempre conseguito utili di esercizio. Pertanto non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento né di aggregazione con altre società. Peraltro, avuto riguardo a motivazioni di convenienza economica, si dà atto che le attività alla stessa società delegate (servizio lampade votive cimiteriali e gestione farmacia comunale) hanno generato flussi di cassa positivi pressochè costanti per il bilancio comunale in forza di specifici accordi contrattuali.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	298,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	17.246.692,00
Compensi amministratori	94.312,00
Compensi componenti organo di controllo	65.382,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	2.418.950,00
2014	1.473.214,00
2013	1.491.831,00
2012	616.521,00
2011	409.594,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	80.166.926,00
2014	71.434.058,00
2013	74.815.686,00
FATTURATO MEDIO	75.472.223,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non ricorrono le condizioni sopra indicate in quanto la società è gestore unico affidatario del servizio Idrico Integrato, attività che rientra tra i servizi di Interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società all'uopo costituite, purché in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, quale è la società Brianzacque. Tale attività, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 non può, peraltro, essere svolta direttamente dall'Ente Locale.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio netto della impresa.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	0
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-1.482,00
2014	-7.584,00
2013	4.268,00
2012	-4.105,00
2011	-59.683,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	0,00
2014	5.073,00
2013	54.768,00
FATTURATO MEDIO	19.947,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, in liquidazione alla data del 23 settembre 2016, è stata cancellata dal Registro Imprese dal 30/11/2016.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	AMBIENTE ENERGIA BRIANZA (A.E.B.) S.p.A.	Diretta	1. Gestione diretta della "Farmacia comunale Giusano" - 2. Servizio lampade votive cimiteriali.	3,273	Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2 (scheda 3.02) in quanto la società A.E.B. S.p.A. soddisfa i requisiti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività che rientrano tra i servizi di interesse generale per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società, purchè costituite in forma di S.p.A. quale è A.E.B.. Nel triennio 2013/2015 la stessa ha conseguito un fatturato medio di gran lunga superiore a 500.000,00 Euro e nel quinquennio 2011/2015 ha sempre conseguito utili di esercizio. Peraltro, avuto riguardo a motivazioni di convenienza economica, si dà atto che le attività alla stessa società delegate (servizio lampade votive cimiteriali e gestione farmacia comunale) hanno generato flussi di cassa positivi pressochè costanti per il bilancio comunale in forza di specifici accordi contrattuali.
Dir_2	BRIANZACQUE S.R.L.	Diretta	Gestore Unico Servizio Idrico Integrato Ambito Territoriale (ATO) Provincia Monza e Brianza	3,3634	Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2 (scheda 03.02) in quanto la società è gestore unico affidatario del servizio idrico integrato, attività che rientra tra i servizi di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società all'uopo costituite, purché in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, quale è la società Brianzacque. Tale attività, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 non può, peraltro, essere svolta direttamente dall'Ente Locale. Ne consegue la stretta necessarietà della società alle finalità dell'Ente. La società opera in un settore regolamentato la cui tariffa è decisa dall'Autorità d'Ambito a copertura tanto della spesa per investimenti che dei costi d'esercizio standard ed effettivi, e validata dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Settore Idrico, senza oneri a carico della pubblica Amministrazione. La società persegue l'obiettivo di garantire una gestione efficiente ed efficace anche in termini di contenimento dei costi di funzionamento, purchè non in contrasto con gli obiettivi che La società si è posta in termini di livelli di servizio da rendere all'utenza.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 20, comma 2, le motivazioni della scelta di mantenere la partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

COPIA CARTACEA MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DI MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

 (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Azioni di Razionalizzazione".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

Si dà atto che alle ore 20.50 è entrato in aula il consigliere comunale Corti, mentre successivamente, nel corso della discussione dei precedenti punti, sono usciti dall'aula i consiglieri Beacco e Corigliano presenti n.12

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al punto n.4 dell'o.d.g. avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute e provvedimenti conseguenti”* e cede la parola all'**Assessore Stefano Viganò (Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, Finanziamenti Europei e Regionali, Lavoro, Commercio e Attività Produttive, Vigilanza e Viabilità)** per la relativa illustrazione (cfr. la registrazione trascritta e depositata agli atti dell'Ufficio Segreteria).

Alle ore 23.40 rientra in aula il consigliere comunale Beacco presenti n. 13

Chiusa la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come modificato dal successivo D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 *“Decreto correttivo”*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto T.U.S.P. e s.m.i., le Amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni *“non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. e s.m.i. come di seguito evidenziato:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni*

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Considerato:

- che per effetto dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P. e s.m.i., entro il termine del 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione;
- che ai fini di cui sopra devono essere alienate, razionalizzate, fuse o sopresse, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni societarie per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. trattasi di partecipazioni in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3;
 2. con riferimento all'art. 20, comma 2 e all'art. 26, c. 12-quinquies del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i.:
 - ✓ trattasi di società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c. 2 lettera b);
 - ✓ trattasi di società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (comma 2, lettera c);
 - ✓ trattasi di società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (comma 2, lettera d);
 - ✓ trattasi di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (comma 2, lettera e);
 - ✓ occorre contrarre i costi di funzionamento (comma 2, lettera f);
 - ✓ vi sia la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. (comma 2, lettera g);

Valutate, pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato, altresì, che:

- in base alle definizioni di cui all'art. 2, comma 1 lettera g) D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ai fini degli adempimenti prescritti dal T.U.S.P., si intende per “partecipazione indiretta” la partecipazione in una società detenuta da un'Amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione pubblica;

- la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, e che l'esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. anche in caso negativo, alla Sezione competente della Corte dei conti nonché alla Struttura competente al controllo ed al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art. 15, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 24, comma 5 T.U.S.P. in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Codice civile;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, avuto riguardo alle sole *partecipazioni dirette*, secondo quanto specificato all'art. 2, comma 1 lettera g) del T.U.S.P., posto che il Comune di Giussano non partecipa indirettamente a società per il tramite di soggetti controllati;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalla Relazione tecnica allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta *in via diretta* da parte del Comune di Giussano;

Accertato che la ricognizione delle partecipazioni detenute da questo Ente *alla data del 23 settembre 2016* (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016), interessate al processo di revisione straordinaria e di razionalizzazione previste dalla norma in questione, è così riassunta:

Società partecipate dirette	Quota % Partecipazione al 23/09/2016	Capitale sociale (€)
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%	84.192.200
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Viale Enrico Fermi, 105)	3,3634%	126.877.499
3. Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Società Consortile a r.l. - IN LIQUIDAZIONE	11,11%	66.600

Ritenuto doversi precisare, con riferimento alle predette società partecipate in via diretta, che:

- La società **A.E.B. S.p.A.** è operativa per il Comune di Giussano, direttamente, per i seguenti servizi: a) gestione servizio lampade votive cimiteriali; b) gestione diretta della "farmacia comunale di Giussano", oltre ad altri servizi pubblici svolti per altri Comuni soci;
 - l'attività della società è quindi riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 175/2016;
 - Il Comune di Giussano, con una quota pari al 3,273%, non partecipa in qualità di "socio di controllo" della predetta società A.E.B. S.p.A. che è a capo di un gruppo societario operante nell'ambito dei servizi pubblici locali, composto da Gelsia S.r.l., RetiPiù S.r.l. e Gelsia Ambiente S.p.A.;
- La società **Brianzacque S.r.l.** è stata identificata quale gestore unico affidatario del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Provincia di Monza e della Brianza, mediante contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza in data 14 giugno 2012, fino a tutto il 2031;

- la società risponde ai requisiti del modello “in house” ed è controllata dai propri soci attraverso un comitato di controllo analogo;
 - l’attività della società è quindi riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) di cui all’art. 4, comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 175/2016 per il quale le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società all’uopo costituite, purché in forma di S.p.A. o S.r.l. quale è la società Brianzacque S.r.l.
 - Ai fini della ricognizione di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. la partecipazione non è, pertanto, soggetta ad alienazione; peraltro, il testo Unico dell’Ambiente D. Lgs. n. 152/2006 non consente la gestione in economia del servizio di che trattasi da parte dell’Ente Locale;
3. La società **Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo “Società consortile” a r.l.**, dalla quale il Comune di Giussano aveva deliberato il recesso con deliberazione consiliare n. 20/2012 a decorre dalla chiusura dell’esercizio 2012, è stata messa in liquidazione con decorrenza 11 ottobre 2012;
- In data 9 maggio 2016 è stata convocata l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio finale di liquidazione al 30 aprile 2016;
 - la società risulta definitivamente cancellata dal Registro Imprese con decorrenza dal 30 novembre 2016;

Preso atto che il Comune di Giussano, alla data del 23 settembre 2016, partecipa altresì, in via indiretta, alle seguenti società, da non considerare ai fini del processo di revisione straordinaria e di razionalizzazione previste dalla norma in questione poiché detenute tramite la predetta Società A.E.B. S.p.A. non soggetta al controllo da parte del Comune di Giussano, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera g) T.U.S.P.:

Società indirette di 1° livello tramite A.E.B. S.p.A.	
Società partecipata	Quota partecipazione di AEB S.p.A.
Gelsia S.r.l.	77,111%
Reti Più S.r.l.	58,862%
Sinit “Sinergie Italiane” S.r.l. in liquidazione	7,182%
ASML S.p.A. in liquidazione	0,964%

Società indirette di 2° livello tramite A.E.B./Gelsia S.r.l.	
Società partecipata	Quota partecipazione di Gelsia S.r.l.
Gelsia Ambiente S.r.l.	100% controllata da Gelsia S.r.l.

Considerato che, ai sensi del citato art. 24 T.U.S.P. e s.m.i. occorre individuare le partecipazioni da alienare, alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera;

Verificato che, in base a quanto sopra esposto, come risultante dalla citata Relazione tecnica allegata al presente atto, sussistono i presupposti per il legittimo mantenimento delle partecipazioni societarie già detenute dal Comune di Giussano alla data del 23 settembre 2016, (ad eccezione della Società Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo Soc. consortile a r.l. in liquidazione, cancellata dal registro Imprese dal 30/11/2016) come di seguito evidenziato:

Società partecipate dirette	Quota % Partecipazione al 23/09/2016	Capitale sociale (€)
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%	84.192.200
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Viale Enrico Fermi, 105)	3,3634%	126.877.499

dal momento che le stesse:

1. soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 4 del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i., con particolare riferimento:
 - ✓ al comma 1: trattasi di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
 - ✓ al comma 2 lettera a): trattasi di partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. con riferimento all'art. 20, comma 2 e art. 26, c. 12-quinquies del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i., si dà atto che nei confronti delle società sopra elencate non sussiste la fattispecie di cui alle lettere:
 - ✓ b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - ✓ d) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - ✓ e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - ✓ f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - ✓ g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

Ribadito che l'affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Legge Regionale 26/2003, non può essere effettuato direttamente dal Comune di Gussano ma solo dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza e, pertanto, occorre necessariamente mantenere la partecipazione in Brianzacque s.r.l., soggetto individuato con specifico contratto di servizio stipulato in data 14 giugno 2012 e sottoscritto dalla stessa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza;

Evidenziato che si ravvisa l'opportunità di mantenere la partecipazione in AEB S.p.A. anche avuto riguardo a motivazioni di convenienza economica, posto che le attività alla stessa società delegata hanno generato flussi di cassa positivi pressoché costanti per il bilancio comunale in forza di specifici accordi contrattuali (Euro 37.000,00 annui circa, negli ultimi tre anni, per i servizi di illuminazione votiva e gestione farmacia comunale);

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/01/2018 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con Decreto sindacale n. 7 del 31 marzo 2015 e giusta deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 31/03/2015, debitamente inviato alla Corte dei Conti, nonché il report sui risultati conseguiti come da Relazione allegata alla successiva deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 29 marzo 2016, anch'essa trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 31 marzo 2016, di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del citato T.U.S.P. n. 175/2016;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.10 del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato C) quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visto l'art. 22 del vigente statuto comunale, nonché il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del Testo Unico D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri dichiaranti la regolarità tecnica e contabile da parte dei Dirigenti di Settore, nonché l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all'allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Effettuata la votazione in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute e provvedimenti conseguenti*", in presenza di numero 13 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 3 Beacco (NCD/Fare Giussano)
Stagno (Movimento 5 Stelle)
Tagliabue (Lega Nord)
- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza delle votazioni che precedono, rese in forma palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 (T.U.S.P.) così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, tenuto conto di quanto specificato all'art. 2, comma 1 lettera g) in materia di "partecipazione indiretta", l'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute in via diretta dal Comune di Giussano alla data del 23 settembre 2016, accertate come da apposita Relazione tecnica di cui al documento allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, dall'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate come risulta dalla suddetta Relazione tecnica allegato B), sussistono i presupposti per il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, di tutte le società già detenute in via diretta dal Comune di Giussano alla data del 23 settembre 2016 (ad eccezione della Società Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo soc. consortile a r.l. in liquidazione, cancellata dal registro Imprese dal 30/11/2016), come di seguito evidenziato:

Società partecipate dirette	Quota % Partecipazione al 23/09/2016	Capitale sociale (€)
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%	84.192.200
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Viale Enrico Fermi, 105)	3,3634%	126.877.499

considerato che risultano soddisfatti i seguenti requisiti richiesti dal T.U.S.P. n. 175/2016, in quanto:

- a) l'attività svolta dalle società partecipate è riconducibile ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a) del T.U.S.P. "produzione di un servizio di interesse generale";
 - b) non si riscontrano le condizioni indicate dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., in presenza delle quali occorrerebbe adottare specifico piano di riassetto per addivenire alla razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
3. di prendere atto che la società Brianza Formazione Lavoro e Sviluppo "Società consortile" a r.l., società in precedenza partecipata dal Comune di Giussano già posta in liquidazione a decorrere dall'11/10/2012, è stata definitivamente liquidata e risulta cancellata dal registro delle imprese dal 30 novembre 2016;
4. di prendere atto del Parere rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 6 settembre 2017, allegato C);
5. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa alle società come sopra partecipate dal Comune di Giussano;
6. di prendere atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 24, comma 1 T.U.S.P., in ottemperanza alle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle Partecipazioni" di cui alla deliberazione della stessa Corte dei Conti n. 19/SezAut/2017/INPR del 21/07/2017, mediante compilazione del modello allegato a corredo del presente atto - allegato D);
7. di riscontrare, altresì, che ai sensi dell'art. 15 comma 4 e dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione dovrà essere comunicato con le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014 alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P. attraverso l'apposito applicativo "Partecipazioni" attivo sul Portale MEF.

Effettuata, inoltre, la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n. 13 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 3 Beacco (NCD/Fare Giussano)
Stagno (Movimento 5 Stelle)
Tagliabue (Lega Nord)
- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

D E L I B E R A

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Alle ore 00.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta rinviando la prosecuzione degli argomenti iscritti all'o.d.g. alla prossima già stabilita.

Allegati:

- A) Pareri
- B) Relazione tecnica "Revisione straordinaria e ricognizione delle partecipazioni"
- C) Parere organo revisione
- D) Modello Corte dei Conti ai sensi della delibera n. 19/SezAut/2017/INPR del 21/07/2017